

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 16/07/2024

FATTO

Con il proprio ricorso, la ricorrente, nella sua qualità di erede, ha chiesto copia di tutta la documentazione relativa ai *“conti correnti presenti e/o passati degli ultimi 10 anni intestati o cointestati”* al cognato deceduto e in essere presso l'intermediario resistente.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- che per poter avviare la ricerca titoli/copia documentazione è necessario preliminarmente verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa e che si proceda alla sua corretta identificazione tramite esibizione di valido documento di riconoscimento e circoscrivere, qualora possibile, l'ambito territoriale entro il quale la ricerca deve essere compiuta;
- che la richiesta può essere presentata presso qualsiasi ufficio presente nel territorio nazionale, compilando l'apposito modulo di Richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione e previo pagamento della commissione prevista;
- che, nel caso di specie, l'istanza per il servizio di Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione, presentata presso l'Ufficio di Milano **, non è stata proseguita in quanto la documentazione necessaria al fine di espletare la pratica non è stata fornita in modo completo e/o corretto;

- che, oltre alla specifica modulistica ed al pagamento della relativa commissione, è necessario che la richiesta venga avanzata presso un ufficio affinché il personale possa non solo esaminare e verificare la titolarità del richiedente ma anche la correttezza della compilazione del modulo.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la documentazione relativa ai rapporti di conto corrente intestati o cointestati al cognato (deceduto) e in essere presso l'intermediario resistente.

La richiesta presentata dalla ricorrente soggiace alla disciplina dell'art. 119, comma 4, T.U.B., che prevede che il *“cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni”* ha il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 15504/21; Collegio di Coordinamento, decisione n. 6887/22). La qualità di erede del *de cuius*, non disconosciuta dall'intermediario resistente, è stata ampiamente documentata dalla ricorrente tramite la produzione, tra l'altro, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'intermediario rappresenta di aver respinto l'istanza di esibizione documentale formulata dalla ricorrente in ragione del mancato rispetto della procedura specificamente prevista per usufruire del servizio di *“Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione richiesto”*. In particolare specifica che per fruire del suddetto servizio occorre presentare la domanda presso l'ufficio locale utilizzando il modulo appositamente predisposto ed effettuare il pagamento delle relative commissioni.

A sostegno di quanto affermato produce un foglio informativo dove sono riportate le condizioni economiche del servizio di ricerca patrimoniale e di rilascio copia della documentazione. Pertanto l'intermediario non ha valutato la richiesta nell'ambito del disposto dell'art. 119 T.U.B., ma ha interpretato l'istanza come una domanda di accesso ad un apposito servizio denominato *“Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione”*, pretendendo la consegna della specifica modulistica all'uopo prevista e il pagamento di una commissione. Nondimeno, si rileva che nel Foglio informativo richiamato dal resistente a supporto della propria prospettazione, non sono riscontrabili riferimenti ai moduli da presentare per l'accesso alla documentazione. Il Foglio informativo reca, infatti, il solo tariffario per il servizio di ricerche patrimoniali e rilascio copia della documentazione, non già le istruzioni per la modalità di presentazione della richiesta. Orbene, si segnala che, secondo l'orientamento di questo Arbitro, *“il diritto di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., per la natura e le finalità di tutela della clientela innanzi delineate, non può essere derogato, limitato o comunque compromesso da una disposizione regolamentare interna all'intermediario, la quale, tra l'altro, ammette che le ricerche documentali presso l'intermediario siano comunque subordinate al rispetto della citata norma del testo unico bancario”* (cfr. Collegio Roma, decisione n. 4081/2023; Collegio Torino, decisione n. 3320/2022; Collegio Bari, decisione n. 3206/2022). Ciò posto il comportamento tenuto dall'intermediario resistente appare, pertanto, contrario a quanto previsto dalla disposizione richiamata e, in generale, dagli obblighi di correttezza imposti agli intermediari nei propri rapporti con la clientela. Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente, nella sua qualità di erede, di ottenere copia della documentazione

richiesta, inerente ai rapporti in essere presso l'intermediario resistente e relativi ai depositi di risparmio n. **068 e n. **840, intestati o cointestati al *de cuius*, dalla loro costituzione – avvenuta nel 2015 e, rispettivamente, nel 2016 – alla loro estinzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in accoglimento del ricorso accerta il diritto della parte ricorrente a ricevere ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB la documentazione relativa ai depositi di risparmio n. **068 e n. **840, intestati o cointestati al *de cuius*, dalla loro costituzione alla loro estinzione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA